



# IL FISCO SEMPLICE

u. 2  
2020

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### Regime forfetario

*L'Agenzia delle Entrate mette la parola "fine" in merito alla decorrenza dei nuovi requisiti di accesso e di esclusione*

Con la **Risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha messo la parola "fine" in merito alla decorrenza delle modifiche al regime forfetario introdotte dalla legge di bilancio 2020, riguardanti i requisiti di accesso e le cause di esclusione.

In particolare, per quanto riguarda **i requisiti di accesso**, la nuova disciplina prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente:

- › **hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a 65.000 euro;**
- › **hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro.**

Circa **le cause di esclusione** dall'applicazione del regime forfetario, è stata prevista, nuovamente, l'ipotesi in cui – nel periodo d'imposta precedente – **il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.**

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le nuove regole producono effetto, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che il limite delle spese vada verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. **Di conseguenza, i contribuenti che nel**

**2019 hanno superato il predetto limite non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.**

Per quanto riguarda la **clausola di esclusione** riguardante i redditi di lavoro dipendente percepiti, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la stessa opera **già dal periodo d'imposta 2020, se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.**

In merito all'eventuale contrasto dell'entrata in vigore delle nuove **"regole"** con le disposizioni contenute nello **"Statuto dei Diritti del Contribuente"**, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che le modifiche apportate al regime forfetario con la legge di bilancio **non impongono alcun adempimento immediato.** Infatti, **il requisito** (non aver sostenuto più

#### L'aforisma del mese

*La saggezza dell'uomo non ha ancora escogitato un sistema di tassazione che possa operare con perfetta uguaglianza.*

– Andrew Jackson

di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e **la causa di esclusione** (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) **impongono, esclusivamente, una verifica dell'eventuale superamento di tali soglie.**

Con il documento di prassi in esame l'Amministrazione finanziaria ha, quindi, confermato l'indirizzo già fornito dal Governo nella risposta a due interrogazioni parlamentari presentate in Commissione Finanze della Camera dei Deputati lo scorso 5 febbraio.

